



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **32695**, del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei
confronti di **TOIGO Carla** (c.f. TGOCL75B58D530O), nata a Feltre (BL)
il 18 febbraio 1975, residente in Belluno, via Sois n. 117, in proprio e in qualità
di titolare dell'Azienda Agricola "Al Belvedere", ditta individuale con sede in
Sospirolo (BL), via Belvedere n. 120, P.IVA 01139890253, rappresentata e
difesa dall'avv. Maurizio Paniz del Foro di Belluno, con domicilio digitale
all'indirizzo PEC: maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Uditi, nell'udienza del **14 maggio 2026**, tenutasi con l'assistenza del
Segretario dott.ssa Alessandra Zotti, il Magistrato relatore d.ssa Innocenza
Zaffina, il Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa

	Francesca Dimita, e l'Avv. Carmen Maraviglia (in sostituzione dell'Avv.	
	Paniz giusta delega in atti) per la convenuta;	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale per il	
	Veneto ha convenuto in giudizio la sig.ra Carla Toigo, in proprio e in qualità	
	di titolare dell'Azienda Agricola "Al Belvedere", chiedendone la condanna al	
	pagamento della somma di euro 14.278,56 in favore di AVEPA e della	
	Regione del Veneto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di	
	giudizio, per indebita percezione di contributi pubblici a valere sui fondi del	
	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) di cui al Reg. UE n. 1305/2013.	
	La specifica e concreta notizia di danno è derivata dalla segnalazione della	
	Procura Europea del 6 marzo 2024 (doc. 1), acquisita al prot. C.d.c. n.	
	1280/2024, con la quale si dava atto che, a conclusione delle indagini espletate	
	nell'ambito del procedimento penale n. 173/2022 R.G.N.R. EPPO, la Procura	
	Europea aveva richiesto il rinvio a giudizio della sig.ra Toigo per i reati di cui	
	agli artt. 81, 640 e 640-bis c.p., per avere la stessa, in qualità di titolare	
	dell'Azienda Agricola "Al Belvedere" e con più azioni esecutive del medesimo	
	disegno criminoso, conseguito contributi comunitari nell'ambito	
	dell'Intervento 4.1.1. del PSR della Regione Veneto, attestando falsamente di	
	trovarsi nelle condizioni per beneficiarne.	
	Con decreto istruttorio n. 120 del 5 marzo 2025 (doc. 2), la Procura ha	
	richiesto alla Procura Europea la trasmissione degli atti del procedimento	
	penale; acquisiti tali atti (doc. 3), ha notificato alla convenuta, in data 29	
	agosto 2025, l'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. (doc. 5), contestando tre distinti	
	2	

	profili di responsabilità: A) il mancato rispetto del vincolo di destinazione dei	
	contributi erogati rispetto alle finalità per le quali erano stati concessi; B) la	
	violazione del divieto di doppio finanziamento per il medesimo immobile	
	nell'arco di dieci anni; C) il superamento della soglia massima di euro	
	600.000,00 di spesa finanziabile per singola impresa nell'arco di quattro anni	
	a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevista dal paragrafo 4.3 degli Allegati B	
	alla D.G.R. n. 2175/2016 e C alla D.G.R. n. 1937/2015.	
	Con memoria depositata in data 18 settembre 2025 (doc. 6), la convenuta ha	
	contestato, per quanto qui di interesse, la ricorrenza dei presupposti, in fatto e	
	in diritto, di tutti i profili di addebito, con particolare riguardo	
	all'interpretazione della soglia massima di spesa finanziabile e alla sua	
	referibilità esclusiva alla Misura 4.1.1. del PSR 2014-2020. La sig.ra Toigo è	
	stata, altresì, sentita in audizione personale in data 25 settembre 2025 (doc. 9),	
	in occasione della quale ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno della	
	propria difesa. La Procura, ritenuta necessaria un'integrazione istruttoria, ha	
	disposto, con decreto n. 522 del 1° dicembre 2025 (doc. 11), l'acquisizione	
	presso AVEPA dell'intera documentazione a corredo delle domande di	
	contributo n. 3231770/2016 e n. 3509736/2017, dandone comunicazione alla	
	convenuta con nota prot. n. 5122 del 18 dicembre 2025 (doc. 12). Con nota	
	acquisita in data 9 dicembre 2025 (doc. 13), AVEPA ha trasmesso la	
	documentazione richiesta, corrispondente a quella già prodotta dalla	
	convenuta.	
	All'esito del supplemento istruttorio, la Procura ha riformulato le proprie	
	contestazioni nell'atto di citazione, rinunciando a quelle di cui alle lettere A)	
	e B) dell'invito a dedurre. Quanto alla prima, la Procura ha rilevato la non	
	3	

	sostenibilità in giudizio dell'addebito relativo al mancato rispetto del vincolo	
	di destinazione, alla luce della contraddittorietà degli elementi raccolti nelle	
	successive attività investigative (in particolare, dell'annotazione del 13	
	maggio 2023 del Comando Provinciale di Venezia dei Carabinieri e della	
	relazione del 11 marzo 2023 del Reparto Carabinieri per la Tutela	
	Agroalimentare di Parma, prodotte dalla convenuta in occasione	
	dell'audizione), rispetto ai riscontri dell'ispezione del 20 aprile 2021.	
	L'abbandono della seconda contestazione è invece conseguito a fronte della	
	produzione documentale della convenuta in ordine all'effettiva localizzazione	
	degli interventi finanziati con la domanda n. 3509736/2017 presso l'immobile	
	di Belluno, via Schiocchet - diverso da quello di Sospirolo indicato nella	
	domanda stessa per effetto, secondo la difesa, di un mero errore materiale –	
	con adesione, <i>per facta concludentia</i> , di AVEPA a tale ricostruzione.	
	Oggetto dell'odierno giudizio risulta quindi l'addebito di cui alla lettera C)	
	dell'invito a dedurre, concernente l'ipotizzata violazione del paragrafo 4.3	
	degli Allegati B alla D.G.R. n. 2175/2016 e C alla D.G.R. n. 1937/2015,	
	consistita nel superamento del limite massimo di euro 600.000,00 di spesa	
	finanziabile nell'arco di quattro anni per singola impresa.	
	A sostegno di tale contestazione, la Procura ha rappresentato che l'Azienda	
	Agricola "Al Belvedere" ha beneficiato, tra il 2014 e il 2017, dell'ammissione	
	a finanziamento in relazione alle seguenti tre domande di contributo: la	
	domanda n. 2565094 del 29 agosto 2013 (Bando GAL Prealpi – Delibera	
	Consiglio Direttivo n. 13/2013, Misura 323/A – Azione 2 «Recupero,	
	riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico»),	
	avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato sito	
	4	

	nel Comune di Sospirolo (catasto, fg. 51, p.lla 204), con una spesa ammessa	
	di euro 60.000,00 e un contributo riconosciuto ed erogato di euro 30.000,00,	
	con decreto dirigenziale pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 6 del 17	
	gennaio 2014 comunicato all'interessata in data 27 gennaio 2014; la domanda	
	n. 3231770/2016 del 17 febbraio 2016 (PSR 2014-2020, Intervento 4.1.1.),	
	avente ad oggetto le spese di acquisto e ristrutturazione dei fabbricati siti in	
	Belluno, via Schiocchet (catasto, fg. 66, mapp. 534 sub 3), ammessa per euro	
	448.340,80, con riconoscimento di un contributo di euro 269.004,48, poi	
	erogato per euro 223.819,94, con decreto dirigenziale pubblicato sul BUR in	
	data 2 settembre 2016 e comunicato alla convenuta con PEC del 21 settembre	
	2016; la domanda n. 3509736/2017 del 10 aprile 2017 (PSR 2014-2020,	
	Intervento 4.1.1b.), formalmente destinata alla ristrutturazione del fabbricato	
	di Sospirolo (ma di fatto relativa, come accertato in sede istruttoria,	
	all'immobile situato a Belluno, in via Schiocchet), ammessa per euro	
	105.937,76, con riconoscimento di un contributo di euro 52.968,88, poi	
	erogato per euro 37.084,51, con decreto dirigenziale pubblicato sul BUR in	
	data 18 agosto 2017 e comunicato alla convenuta con PEC dell'11 ottobre	
	2017.	
	La Procura ha dedotto che la somma complessiva delle spese così ammesse a	
	finanziamento - pari a euro 614.278,56, risultante dalla sommatoria degli	
	importi relativi alle tre domande (euro 60.000,00 + euro 448.340,80 + euro	
	105.937,76) - superasse la soglia massima di euro 600.000,00 stabilita dal	
	citato paragrafo 4.3, poiché tutte le ammissioni si sarebbero perfezionate	
	nell'arco dei quattro anni decorrenti dal 1° gennaio 2014.	
	A sostegno dell'irrilevanza, ai fini del computo, della diversa programmazione	
	5	

nell'ambito della quale si inserisce il Bando GAL, la Procura ha richiamato le conclusioni della Relazione finale dell'OLAF (doc. 3, all. 10), trasmessa dalla Procura Europea il 24 marzo 2025, secondo cui la previsione di una soglia massima fruibile dal medesimo soggetto imprenditoriale prescinde dalla programmazione del singolo PSR, rispondendo a un divieto di carattere generale volto a evitare la concentrazione e la sovrapposizione di finanziamenti comunitari in un determinato arco temporale. Sotto il profilo soggettivo, la Procura ha qualificato la condotta come dolosa, rilevando che la convenuta, avendo dichiarato espressamente, nel modello delle domande PSR 2014-2020, di essere a piena conoscenza del contenuto del bando, ivi compreso il paragrafo 4.3, avrebbe consapevolmente omesso di fare presente ad AVEPA di avere già usufruito, nel 2014, di un finanziamento destinato alla ristrutturazione di un immobile aziendale, con conseguente indebita percezione della maggior somma di euro 14.278,56 rispetto alla soglia prevista.

2. Con comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra Toigo Carla, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paniz, ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

In via preliminare, la difesa ha replicato alle considerazioni svolte dalla Procura, nella ricostruzione dei fatti all'origine della vertenza, in ordine alla asserita scarsa produttività dell'Azienda Agricola "Al Belvedere" e al preteso ricorso a un *business plan* «gonfiato» allo scopo di conseguire l'ammissione ai contributi PSR, osservando che tali circostanze attengono a un addebito - quello di cui alla lettera A) dell'invito a dedurre - che la stessa Procura ha rinunciato a coltivare in giudizio, e precisando che il *business plan* prodotto a

	Pavanello (doc. 007), che ha concluso nel senso che il massimale di spesa	
	previsto da una specifica misura del PSR opera entro il perimetro della misura	
	stessa, senza assumere valenza trasversale rispetto ad operazioni autonome	
	caratterizzate da diversa finalità, distinta base giuridica e assenza di	
	sovrapposizione delle voci di spesa ammissibili; le check list istruttorie	
	relative alle domande n. 3509736 e n. 3231770 (docc. 008, 009 e 010), dalle	
	quali risulta che AVEPA aveva positivamente verificato, in sede di istruttoria	
	delle medesime domande, il rispetto sia del divieto di doppio finanziamento	
	sia del limite massimo di spesa finanziabile, mediante consultazione del	
	Database PSR e del Data Base Veneto Sviluppo.	
	Il patrocinio ha, altresì, prodotto la corrispondenza intercorsa con il dr. Luca	
	Furegon, all'epoca Funzionario dirigente di AVEPA, il quale - interpellato	
	dalla convenuta prima della presentazione delle domande di contributo in	
	contestazione con specifico riguardo al profilo della cumulabilità dei	
	finanziamenti percepiti in relazione al Bando GAL con quelli della Misura	
	4.1.1. - avrebbe confermato, con mail del 28 aprile 2025, che la soglia	
	massima di euro 600.000,00 doveva intendersi riferita esclusivamente agli	
	aiuti percepiti nell'ambito della sola Misura M04.1.1., precisando che i	
	benefici concessi da altri tipi di misura non rilevavano ai fini di tale limite.	
	Con riguardo al profilo soggettivo, la difesa ha escluso la ricorrenza tanto del	
	dolo quanto della colpa grave, richiamando il legittimo affidamento maturato	
	dalla convenuta in ragione delle plurime conferme ricevute da AVEPA, tanto	
	attraverso l'esito favorevole delle check list istruttorie quanto mediante i	
	chiarimenti del dr. Furegon, e invocando, in via integrativa, la nuova	
	definizione normativa di colpa grave recata dalla legge n. 1/2026, che,	
	8	

	riformulando il relativo elemento costitutivo nell'art. 1 della legge n. 20/1994,	
	esclude espressamente la colpa grave nelle ipotesi in cui la condotta sia	
	conforme a pareri delle autorità competenti, e che, secondo la difesa, l'art. 6	
	della medesima legge renderebbe applicabile ai giudizi in corso alla data di	
	entrata in vigore.	
	In via subordinata, nell'ipotesi di accertata responsabilità, il patrocinio ha	
	chiesto che il Collegio eserciti il potere riduttivo di cui all'art. 1, comma 1-	
	octies, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, con	
	contenimento del <i>quantum</i> della condanna in misura non superiore al 30% del	
	pregiudizio accertato (corrispondente a euro 4.283,57).	
	In via istruttoria, la difesa ha chiesto l'audizione testimoniale del dr. Luca	
	Furegon ex art. 98 c.g.c. e ha rimesso al Collegio la valutazione circa	
	l'opportunità di disporre una CTU finalizzata ad accertare l'operatività	
	applicativa del paragrafo 4.3 degli Allegati in questione con riguardo al tetto	
	massimo di spesa finanziabile e ai contributi concorrenti al cumulo.	
	3. All'udienza del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della d.ssa	
	Alessandra Zotti, le parti presenti hanno concluso come da verbale e la causa	
	è passata in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Oggetto del giudizio	
	Come emerge dalla ricostruzione in fatto, l'addebito rimasto a fondamento	
	della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale, in seguito alle	
	deduzioni difensive depositate dopo l'invito a dedurre, è quello relativo alla	
	pretesa violazione del paragrafo 4.3 degli Allegati B alla D.G.R. n. 2175/2016	
	e C alla D.G.R. n. 1937/2015, per il sostenuto superamento del limite massimo	
	9	

	di € 600.000,00 di spesa finanziabile nell'arco di quattro anni dal 1° gennaio	
	2014, già contestato sub lett. C) dell'invito a dedurre. Le contestazioni sub lett.	
	A) (sviamento dei contributi dalle finalità di concessione) e sub lett. B)	
	(violazione del divieto di doppio finanziamento sul medesimo immobile) sono	
	state infatti espressamente abbandonate dalla Procura attrice in sede di atto di	
	citazione, per le ragioni ivi esposte.	
	Ciò premesso, deve rilevarsi come, nonostante tale rinuncia, l'atto di citazione	
	(pag. 14) riproponga il rilievo concernente la pretesa "scarsa produttività"	
	dell'azienda agricola e il ricorso a un <i>business plan</i> "evidentemente gonfiato"	
	ai fini dell'ammissione ai contributi. Trattandosi di circostanze di fatto	
	strumentali esclusivamente alla (non più coltivata) contestazione sub lett. A),	
	esse risultano del tutto estranee al perimetro dell'odierno giudizio, quale	
	cristallizzato dall'atto introduttivo, e non possono pertanto essere utilizzate,	
	neppure in chiave indiziaria, ai fini della valutazione del residuo addebito sub	
	lett. C), riguardante una questione di carattere esclusivamente giuridico-	
	interpretativo, consistente nell'ambito di operatività soggettivo e oggettivo del	
	tetto di spesa finanziabile.	
	2. Istanze istruttorie formulate dalla difesa della convenuta	
	Devono essere disattese le istanze istruttorie formulate dalla difesa della	
	convenuta, e segnatamente: a) la richiesta di disporre una CTU contabile volta	
	ad accertare l'operatività applicativa della previsione di cui al paragrafo 4.3	
	degli Allegati B alla D.G.R. n. 2175/2016 e C alla D.G.R. n. 1937/2015, con	
	riguardo al tetto massimo di spesa finanziabile ed ai contributi concorrenti al	
	cumulo; b) la richiesta, ex art. 98 c.g.c., di audizione testimoniale del dr. Luca	
	Furegon, già Funzionario dirigente di AVEPA, in ordine alla conferma del	
	10	

	contenuto della comunicazione dallo stesso trasmessa alla convenuta in data	
	28 aprile 2025, e in ordine alla circostanza se la soglia massima di	
	finanziabilità di € 600.000,00 dovesse intendersi riferita esclusivamente agli	
	aiuti percepiti dall'impresa agricola nell'ambito della Misura M04.1.1.	
	Quanto alla prima istanza, essa attiene non già all'accertamento di un fatto	
	controverso bisognoso di apporto tecnico, ma alla soluzione di una questione	
	di puro diritto (l'individuazione dell'ambito di operatività soggettivo e	
	oggettivo del tetto di spesa di cui al paragrafo 4.3, e dei contributi rilevanti ai	
	fini del relativo computo). Tale questione rientra nella esclusiva competenza	
	decisoria del Collegio e non può essere demandata a un consulente tecnico, la	
	cui funzione resta circoscritta all'accertamento e alla valutazione di fatti che	
	richiedano specifiche cognizioni tecniche, e non può essere utilizzata in	
	funzione esplorativa o sostitutiva dell'attività interpretativa riservata al	
	Giudice.	
	Quanto alla seconda istanza, essa risulta superflua, posto che il contenuto della	
	comunicazione del dr. Furegon del 28 aprile 2025, e la posizione interpretativa	
	ivi espressa quanto all'ambito di operatività del tetto di spesa, risultano già	
	documentalmente acquisiti agli atti di causa e non sono stati posti in	
	discussione dalla Procura erariale, sicché l'audizione testimoniale richiesta	
	non sarebbe destinata ad apportare elementi di conoscenza ulteriori o diversi	
	rispetto a quelli già desumibili dalla prova documentale non contestata, in	
	applicazione del principio di economia processuale che governa l'esercizio dei	
	poteri istruttori del Giudice contabile.	
	Il Collegio ritiene pertanto che il cospicuo materiale istruttorio versato in atti	
	sia già di per sé sufficiente, sotto ogni profilo, ai fini della decisione.	

	3. Deposito della relazione del Consulente Tecnico di Parte, dott. Roberto Pavanello.	
	In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del deposito della relazione del CTP dott. Pavanello, prodotta dalla difesa della convenuta il giorno antecedente all'udienza del 14 maggio 2026, al di fuori del termine ordinario di deposito previsto dall'art. 11 delle disposizioni di attuazione del c.g.c. Tale disposizione prescrive che i documenti offerti in comunicazione dalle parti, unitamente al relativo elenco, siano prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione, riservando al solo Presidente della Sezione la facoltà di autorizzare, per gravi ragioni e sentite le parti, la produzione anche in udienza, con espressa menzione nel verbale. Nella specie, la relazione tecnica non è stata prodotta in udienza, ma il giorno precedente, al di fuori sia del termine ordinario di costituzione sia della richiamata ipotesi eccezionale di autorizzazione presidenziale in udienza: il relativo deposito risulta, pertanto, sotto ogni profilo, inammissibile, conformemente all'eccezione tempestivamente sollevata dalla Procura erariale in udienza.	
	4. Sull'insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale.	
	Tutto ciò premesso il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale debba essere respinta, in primo luogo, per difetto dell'elemento soggettivo, che il Requirente ha inteso qualificare in termini di dolo.	
	4.1. Sull'insussistenza del dolo.	
	Secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte dei conti, l'imputazione a titolo di dolo richiede la prova che l'agente abbia rappresentato e voluto, non	

	soltanto la condotta, ma anche l'evento lesivo per l'Erario, ovvero che abbia	
	agito con la consapevolezza di violare un preciso obbligo, prevedendone ed	
	accettandone le conseguenze dannose.	
	Nella specie, la Procura erariale ha fondato l'imputazione dolosa sul rilievo,	
	esposto a pag. 19-20 dell'atto di citazione, secondo cui la convenuta, avendo	
	dichiarato nel modello di domanda di essere a "piena conoscenza del	
	contenuto del bando" (e dunque anche del paragrafo 4.3) avrebbe	
	consapevolmente omesso di segnalare ad AVEPA la pregressa percezione, nel	
	2014, del contributo relativo al Bando GAL, così perseguendo	
	intenzionalmente l'elusione del tetto di spesa. Tale ricostruzione non trova,	
	tuttavia, riscontro nelle risultanze istruttorie acquisite agli atti.	
	In primo luogo, la dichiarazione di conoscenza del contenuto del bando, recata	
	in via standardizzata dal modello di domanda, costituisce una clausola di	
	natura dichiarativa e formale, riferita all'impegno della richiedente a	
	conformarsi alle previsioni del Bando nel suo complesso, e non vale, di per	
	sé, a dimostrare la specifica consapevolezza, da parte della dichiarante,	
	dell'esistenza di un obbligo di segnalazione di un cumulo che, come si	
	preciserà, la stessa amministrazione competente (AVEPA) ha costantemente	
	ritenuto non sussistente. Non può, in altri termini, presumersi la volontà di	
	occultare un dato (la pregressa percezione del contributo GAL) la cui rilevanza	
	ai fini del computo del tetto soglia è stata esclusa secondo l'interpretazione	
	fornita dal medesimo Organismo Pagatore.	
	Deve al riguardo rilevarsi come AVEPA (unica autorità amministrativa	
	competente all'istruttoria delle domande di aiuto e all'applicazione del relativo	
	regime normativo) interpellata da AGEA proprio in relazione all'indagine	
	13	

	OLAF, abbia confermato, con argomentazioni giuridiche che verranno	
	illustrate <i>infra</i> al paragrafo 4.2., che gli aiuti percepiti nell'ambito del Bando	
	GAL non concorrono al computo del tetto di spesa proprio della Misura 4.1.1.	
	Non può, dunque, attribuirsi alla convenuta la consapevole e volontaria	
	elusione di un obbligo di segnalazione di un cumulo la cui stessa sussistenza	
	è stata motivatamente contestata dall'autorità amministrativa competente alla	
	gestione dei fondi PSR. Difetta, pertanto, sotto ogni profilo, la prova di una	
	condotta dolosa.	
	4.2. Sull'insussistenza della colpa grave.	
	Quand'anche si volesse ricondurre l'elemento soggettivo nell'alveo della	
	colpa, deve comunque escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di una	
	condotta gravemente colposa. Tale conclusione si impone indipendentemente	
	dalla soluzione che si intenda adottare in ordine all'ambito applicativo della	
	definizione di colpa grave introdotta dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1, che ha	
	modificato l'art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994.	
	Infatti, sia ove si ritenga che, con riferimento a condotte anteriori alla novella	
	del 2026, ovvero non riconducibili all'esercizio di attività provvedimentale,	
	continui a trovare applicazione la nozione di colpa grave elaborata dalla	
	consolidata giurisprudenza contabile, sia ove si ritenga che la nuova	
	definizione legislativa sia destinata ad operare anche rispetto a tali fattispecie,	
	l'esito del presente giudizio non muta.	
	Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la colpa	
	grave ricorre quando la condotta si traduce nella violazione di regole di	
	comportamento particolarmente evidenti e manifeste, in stridente contrasto	
	con il dovere di diligenza esigibile in relazione alle concrete circostanze del	
	14	

	caso, dovendosi valutare, a tal fine, il grado di chiarezza della disciplina	
	applicabile, la complessità della materia e le eventuali indicazioni o	
	rassicurazioni provenienti dall'amministrazione competente. Nello stesso	
	solco si colloca la definizione introdotta dal novellato art. 1, comma 1, della l.	
	n. 20/1994, che individua la colpa grave nella violazione manifesta delle	
	norme di diritto applicabili, da apprezzarsi, in particolare, alla luce del grado	
	di chiarezza e precisione delle disposizioni violate nonché della gravità e	
	dell'inescusabilità della relativa inosservanza.	
	Ne consegue che, sia alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza	
	anteriamente alla novella, sia secondo il nuovo parametro legislativo, deve	
	escludersi, nel caso di specie, la configurabilità della colpa grave.	
	Depongono in tal senso, in particolare, i seguenti elementi.	
	In primo luogo, la disciplina relativa alla cumulabilità tra aiuti soggetti a	
	regimi giuridici diversi (regime "de minimis" ex Reg. CE n. 1998/2006 e Reg.	
	UE n. 1407/2013, da un lato, e aiuti ordinari nell'ambito delle misure	
	strutturali del PSR, dall'altro) presenta una intrinseca complessità tecnico-	
	giuridica, che ha generato, come emerge dagli stessi atti di causa, incertezze	
	interpretative anche in capo agli organi inquirenti (OLAF) e che ha richiesto,	
	per la sua soluzione, un'apposita istruttoria amministrativa da parte del	
	medesimo Organismo Pagatore. Non può, dunque, esigersi dalla singola	
	impresa agricola beneficiaria una capacità di discernimento giuridico	
	superiore a quella richiesta e in concreto disponibile alle stesse autorità	
	competenti all'applicazione della disciplina di settore.	
	La pretesa risarcitoria della Procura erariale si fonda sull'assunto secondo cui	
	il tetto massimo di € 600.000,00 di spesa finanziabile, previsto dal paragrafo	
	15	

	4.3 degli Allegati B alla D.G.R. n. 2175/2016 e C alla D.G.R. n. 1937/2015	
	per la Misura 4.1.1. del PSR 2014-2020, opererebbe come limite generale e	
	trasversale, comprensivo anche degli aiuti percepiti dalla medesima impresa	
	nell'ambito di misure e programmazioni diverse: nella specie, della Misura	
	323/A, Azione 2, del Bando GAL Prealpi e Dolomiti (Delibera del Consiglio	
	Direttivo n. 13/2013), in relazione alla quale l'azienda agricola "Al Belvedere"	
	ha conseguito un contributo di € 30.000,00 (a fronte di una spesa ammessa a	
	finanziamento di € 60.000,00) per interventi di manutenzione straordinaria	
	sull'immobile di Sospirolo.	
	Dal quadro normativo e regolamentare versato in atti emerge che la Misura	
	323/A del Bando GAL Prealpi e Dolomiti è stata erogata in regime di aiuto	
	"de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (e, <i>ratione</i>	
	<i>temporis</i> , del successivo Regolamento (UE) n. 1407/2013), come	
	espressamente confermato dal paragrafo 4.2 del relativo Bando. Tale regime,	
	disciplinato compiutamente dai c.d. Indirizzi Procedurali Generali di cui	
	all'Allegato A alla D.G.R. n. 1499/2011, prevede, al paragrafo 2.12, una	
	specificata regola di calcolo del cumulo, limitata espressamente agli "altri aiuti	
	<i>de minimis</i> di cui il soggetto ha beneficiato nell'esercizio finanziario in corso	
	(...) e nei due esercizi finanziari precedenti", senza alcun riferimento, né	
	implicito né esplicito, agli aiuti concessi nell'ambito di misure strutturali del	
	PSR soggette a un differente regime giuridico.	
	Per converso, gli aiuti relativi alla Misura 4.1.1. del PSR 2014-2020 (oggetto	
	delle domande n. 3231770/2016 e n. 3509736/2017) sono regolati dal	
	paragrafo 4.3 degli Allegati B e C alle D.G.R. nn. 2175/2016 e 1937/2015,	
	disposizione che, letteralmente, individua il limite di € 600.000,00 come	
	16	

	ristrutturazione, e la seconda (n. 3509736) opere ulteriori e distinte, non	
	ricomprese nella prima domanda.	
	A tale lettura ha aderito, come già precisato, il medesimo Organismo Pagatore	
	(AVEPA), il quale, interpellato da AGEA in data 20 novembre 2023 in	
	relazione all'indagine OLAF allora in corso (caso OC/2022/0909/AS),	
	chiariva espressamente, con nota prot. 290400 del 27.12.2023 (sub doc. n. 13	
	allegato all'atto di citazione, all'interno della sottocartella "Indagine Olaf"),	
	che gli aiuti concessi nell'ambito del Bando GAL (riconducibili alla Misura	
	M323/A, regime "de minimis") "non concorrono nel cumulo degli aiuti	
	concessi con le domande che si riferiscono alla misura M04.1.1", precisando	
	altresì che "i limiti stabiliti dai bandi della M04.1.1 riportano che il limite	
	dell'aiuto massimo di euro 600.000,00 [è] concedibile in quattro anni a	
	decorrere dal 1° gennaio 2014, mentre la domanda [GAL] è stata finanziata	
	con decreto n. 442 del 20/12/2013".	
	Deporrebbe in senso contrario, secondo il Requirente, la conclusione	
	contenuta nella Relazione finale dell'OLAF, richiamata dalla Procura erariale	
	a fondamento della propria pretesa, secondo cui la soglia di spesa finanziabile	
	risponderebbe a un'esigenza generale antielusiva, sovraordinata alla singola	
	programmazione del PSR. Tale ricostruzione risulta, tuttavia, puntualmente e	
	motivatamente contraddetta dalle menzionate osservazioni rese da AVEPA	
	(Organismo Pagatore competente all'istruttoria delle domande di aiuto e	
	all'applicazione del relativo regime normativo) le quali, in quanto provenienti	
	dall'autorità amministrativa preposta alla gestione dei fondi PSR per la	
	Regione Veneto, si appalesano più specificamente calibrate sulla disciplina	
	regionale di settore e sulla distinzione tra i regimi di aiuto applicabili.	
	18	

	Al complesso quadro normativo di riferimento appena descritto si affianca, in	
	termini concorrenti, la questione relativa all'individuazione del corretto <i>dies a</i>	
	<i>quo</i> per il computo del quadriennio rilevante ai sensi del paragrafo 4.3. A tal	
	proposito, la Procura erariale ha sostenuto che il <i>dies a quo</i> per il computo del	
	quadriennio andrebbe individuato nel momento di "ammissione" della spesa	
	(segnatamente nella pubblicazione sul BUR del relativo decreto dirigenziale)	
	e non in quello di presentazione della domanda, con la conseguenza che anche	
	la domanda relativa al Bando GAL (pubblicata sul BUR il 17 gennaio 2014,	
	o comunque comunicata il 27 gennaio 2014) rientrerebbe nell'arco temporale	
	rilevante, decorrente dal 1° gennaio 2014.	
	Pur dovendosi convenire, in via di principio, sulla correttezza	
	dell'individuazione del momento di "ammissione" (e non quello della mera	
	presentazione della domanda) quale parametro temporale rilevante ai sensi del	
	paragrafo 4.3, tale questione risulta, nella specie, priva di rilievo decisivo. Il	
	superamento (o meno) della soglia quadriennale presuppone infatti,	
	logicamente, che le somme da raffrontare siano riconducibili al medesimo	
	regime giuridico di riferimento: questione che, come sopra illustrato, deve	
	essere risolta in senso negativo a prescindere da qualunque considerazione	
	circa la collocazione temporale dell'ammissione a finanziamento della Misura	
	GAL. In altri termini, anche a voler ritenere che la domanda relativa al Bando	
	GAL Prealpi sia stata effettivamente "ammessa" entro il quadriennio rilevante	
	(1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017), il relativo importo non potrebbe	
	comunque essere conteggiato ai fini della verifica del rispetto del tetto di €	
	600.000,00 proprio della Misura 4.1.1., per le ragioni di ordine sistematico	
	suesposte, relative alla diversità del regime giuridico applicabile e alla	
	19	

	conseguente autonomia dei rispettivi limiti di cumulo. Ne discende che	
	l'importo complessivamente rilevante ai fini del paragrafo 4.3 (ferma restando	
	l'esclusione della quota GAL) non supera la soglia di € 600.000,00, risultando	
	pari, al più, a € 554.278,56 (€ 448.340,80 + € 105.937,76), quale spesa	
	inizialmente ammessa a finanziamento per le due domande relative alla	
	Misura 4.1.1.	
	Alla luce delle considerazioni che precedono, il quadro normativo di	
	riferimento si presenta, quanto meno, non univoco, come dimostra, del resto,	
	la stessa esistenza di posizioni difformi tra l'OLAF e l'Organismo Pagatore	
	regionale su una materia che non presenta un significato immediatamente	
	percepibile da un operatore di media diligenza. È proprio tale persistente	
	incertezza interpretativa a costituire il dato più rilevante ai fini della	
	valutazione dell'elemento soggettivo.	
	Deve peraltro attribuirsi specifico rilievo al fatto che la posizione	
	interpretativa sopra illustrata non costituisce un'isolata indicazione	
	individualmente fornita alla convenuta, bensì l'orientamento istituzionale e	
	ufficiale della stessa AVEPA confermato proprio nell'ambito del	
	contraddittorio innescato dall'indagine OLAF. Il fatto che l'autorità	
	amministrativa competente, posta a confronto con i medesimi rilievi oggi	
	riproposti dalla Procura erariale, ne abbia ribadito l'infondatezza con	
	argomentazione puntuale e motivata, esclude che possa configurarsi, in capo	
	alla convenuta, una violazione manifesta e palese di una regola di condotta	
	che la stessa amministrazione competente, pure a seguito di specifico riesame	
	critico, non ha ritenuto sussistente.	
	Deve, pertanto, escludersi, anche sotto il profilo della colpa grave, la	

	sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'affermazione della	
	responsabilità amministrativo-contabile.	
	5. Conclusioni.	
	Per le ragioni sopra esposte - assorbenti e di per sé sufficienti a fondare il	
	rigetto della domanda, per difetto dell'elemento soggettivo (dolo e colpa	
	grave) - la domanda proposta dalla Procura regionale per il Veneto deve essere	
	integralmente respinta, con conseguente assoluzione della convenuta Toigo	
	Carla, in proprio e in qualità di titolare dell'Azienda Agricola "Al Belvedere",	
	da ogni pretesa risarcitoria per danno erariale.	
	6. Statuizioni sulle spese.	
	Il Collegio ritiene che nulla sia dovuto per le spese di giudizio, in	
	considerazione del decisum e della natura di parte solo formale rivestita dalla	
	Procura regionale della Corte dei conti, la quale è portatrice non dell'interesse	
	particolare dell'Amministrazione asseritamente danneggiata, bensì	
	dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass., Sez. Un., 2	
	marzo 1982, n. 1282; 2 ottobre 1998, n. 9780; 2 aprile 2003, n. 5105; 15	
	gennaio 2010, n. 519).	
	Quanto alle spese legali, il Collegio, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M.	
	10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni, nonché alla natura della	
	controversia, alle questioni trattate e all'attività difensiva espletata, ritiene di	
	liquidarle in favore della convenuta Toigo Carla nella misura di euro 2.200,00,	
	oltre spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge,	
	ponendole a carico di AVEPA.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto respinge la domanda	
	21	

